

Disco verde all'invio del 730 precompilato 2020

Aperto il canale per l'invio del proprio 730 precompilato. È ora possibile accettarlo con i dati inseriti dall'Agenzia, oppure integrarlo. Il tutto online, direttamente da casa utilizzando il pc, il tablet o lo smartphone e accedendo con Spid, le credenziali dell'Agenzia, la carta nazionale dei servizi o il pin dispositivo Inps. La scadenza per l'invio sulla piattaforma gestita dal partner tecnologico Sogei è fissata al 30 settembre 2020. Già 1,3 milioni di cittadini hanno consultato la propria dichiarazione nei primi 9 giorni dal lancio. Tra i più attivi i cittadini della Lombardia, seguiti da Lazio, Piemonte e Veneto. Al via da oggi anche le modifiche al modello Redditi, che potrà essere inviato dal 19 maggio al 30 novembre.

On-line la guida alla precompilata 2020

Pubblicata dall'Agenzia della entrate la nuova guida alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020. A tal proposito si ricorda che a partire da oggi (14 maggio 2020), e fino al 30 settembre, si potrà accettare, modificare e inviare il 730 oppure modificare il modello Redditi, che, invece, potrà essere trasmesso dal 19 maggio al 30 novembre.

Dl Rilancio. Le misure approvate dal Cdm per imprese e autonomi

Il Consiglio dei Ministri del 13 maggio 2020, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell'economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il decreto interviene in diversi ambiti, in modo trasversale, con l'intento di assicurare l'unitarietà, l'organicità, e la compiutezza delle misure volte alla tutela delle famiglie e dei lavoratori, alla salvaguardia e al sostegno delle imprese, degli artigiani e dei liberi professionisti, al consolidamento, snellimento e velocizzazione degli istituti di protezione e coesione sociale.

Servizi di assistenza “agili” dell'Agenzia delle Entrate. Online la guida

Ottenere il rilascio di un certificato o del codice fiscale, richiedere dei rimborsi, registrare un atto: si può fare tutto in modalità semplificata e senza bisogno di recarsi allo sportello. È l'effetto delle procedure introdotte dall'Agenzia delle Entrate che consentono ai contribuenti di richiedere i servizi anche tramite e-mail o Pec. Per agevolare i cittadini

è stata realizzata un'apposita guida che consente di trovare con facilità gli indirizzi email e Pec e fornisce indicazioni su come ottenere tutti i servizi direttamente da casa, abilitandosi ai servizi telematici, sfruttando i servizi online senza registrazione, usando la app e contattando il contact center.

Cessioni intraUe. La disciplina della prova del trasporto o della spedizione dei beni verso un altro Stato Ue alla luce del Regolamento n. 1912/2018

Al fine di fornire soluzioni pratiche in merito alla documentazione da conservare l'Agenzia delle entrate con circolare n. 12 E del 12 maggio 2020, una volta fatto il punto tra norme nazionali e unionali e ricostruito il vigente quadro normativo comunitario, riguardo al rapporto tra la presunzione di cui all'articolo 45-bis del Regolamento IVA e la prassi nazionale precisa che in tutti i casi in cui non si renda applicabile la presunzione di cui all'articolo 45-bis, del Regolamento UE di esecuzione n. 282/2011, applicabile dal 1° gennaio 2020, può continuare a trovare applicazione la prassi nazionale, anche adottata prima dell'entrata in vigore del medesimo articolo. Resta inteso, ad ogni modo, che detta prassi nazionale individua documenti, la cui idoneità a provare l'avvenuto trasporto comunitario è comunque soggetta

alla valutazione, caso per caso, dell'Amministrazione Finanziaria.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 8/9 del 2020

In questo numero:

Speciale Modulistica 2020

I modelli 730/2020 concernenti l'anno 2019, con le relative istruzioni

- Mod. 730/2020 – Dichiarazione semplificata dei contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale relativa all'anno d'imposta 2019
- Istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione 730/2020

La circolare per la liquidazione ed il controllo del mod. 730/2020

Il testo della circolare per la liquidazione ed il controllo del mod. 730/2020 contenente le "Istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l'assistenza fiscale da parte dei sostituti d'imposta, dei professionisti abilitati e dei CAF" (Doc. prelevato il giorno 11/05/2020) – Allegato C al provvedimento del 14/02/2020 prot. n. 72680/2020, aggiornato il 21 aprile 2020 (3,9 MB)

Le regole per l'accesso alla dichiarazione 730/2020 precompilata e gli elementi a base della dichiarazione per l'anno di imposta 2019

Con provvedimento del Direttore 30 aprile 2020, prot. n. 183002/2020, l'Agenzia delle entrate ha disciplinato le regole per l'accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati. Nello stesso provvedimento individuati gli elementi resi disponibili da porre a base della dichiarazione precompilata per l'anno di imposta 2019 e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica delle comunicazioni di richiesta e per la fornitura delle dichiarazioni.

Nuovo tracciato e-fatture obbligatorio solo dal 1° gennaio 2021

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 20 aprile 2020, prot. n. 166579/2020, l'Agenzia delle entrate modifica, di nuovo, il tracciato delle e-fatture. Il nuovo tracciato, salvo ulteriori proroghe, sarà obbligatorio a partire dal 1° gennaio 2021. Tuttavia, le nuove specifiche tecniche, potranno essere utilizzate a decorrere dal 1° ottobre 2020. Nel provvedimento, inoltre, per garantire la

continuità dei servizi e il graduale adeguamento alle nuove specifiche, la trasmissione al Sistema di Interscambio (SdI) e il recapito delle fatture elettroniche comunque consentito fino al 31 dicembre 2020 anche l'utilizzo delle specifiche tecniche (versione 1.5) approvate con il provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018

Fatturazione elettronica. Prorogata al 30 settembre 2020 la scadenza per l'adesione al servizio di consultazione

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 4 maggio 2020, prot. n. 185115/2020 in considerazione che nell'attuale situazione emergenziale dovuta alla crisi epidemiologica COVID-19 sono ancora in corso attività di implementazione tecnica e amministrativa, con il citato provvedimento disposta una ulteriore proroga al 30 settembre 2020 per l'adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici.

“Il tuo ISA 2020”. Aggiornato il software



Rilasciata la versione 1.0.1 del 06/05/2020 del *software* che consente il calcolo dell'indice sintetico di affidabilità fiscale per tutti gli ISA approvati.

Il [software di applicazione degli indici sintetici di affidabilità denominato “Il tuo ISA 2020”](#) è realizzato sulla base dei decreti ministeriali di approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (di seguito ISA), introdotti dall'art. 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50.

Per conoscere le funzioni di calcolo degli ISA, dei modelli di business, degli indicatori elementari di affidabilità e di anomalia, si rimanda alle relative note tecniche e metodologiche, approvate con decreto ministeriale, vedi la sezione “*Normativa, prassi e giurisprudenza*” pubblicata nel [sito web dell'Agenzia delle Entrate](#).

La nuova versione prevede le seguenti modifiche:

- **per gli ISA** che utilizzano dati comunali rimossa un'anomalia nel calcolo.

[Link alla Guida operativa all'utilizzo di “il tuo ISA 2020”](#)

p.i. 2019 (versione 1.0.0 del 4 maggio 2020)

Contribuenti ai quali si applicano gli ISA: definiti i criteri di accesso al regime premiale per il 2019

Individuati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 30 aprile 2020, prot. n. 183037/2020, i diversi punteggi in base ai quali è possibile accedere alle agevolazioni previste dall'articolo 9-bis, comma 11 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 per i contribuenti soggetti ai agli indici sintetici di affidabilità (ISA) per il periodo d'imposta 2019.

Precompilata 2020 al via. Dal 14 maggio ok ad invii, integrazioni e modifiche

Da oggi (5 maggio 2020) è disponibile la dichiarazione dei redditi precompilata ed è possibile consultare l'elenco di tutte le informazioni inserite dal Fisco. A partire dal 14 maggio, e fino al 30 settembre, si potrà accettare, modificare

e inviare il 730 oppure modificare il modello Redditi, che, invece, potrà essere trasmesso dal 19 maggio al 30 novembre.

Le novità del 2020, spese sanitarie sempre più complete

Nella dichiarazione precompilata 2020 si moltiplicano le informazioni sugli oneri e sulle spese deducibili e detraibili. Oltre alle informazioni già presenti nelle dichiarazioni degli anni precedenti, quest'anno fanno ingresso nella precompilata le spese per le prestazioni sanitarie dei dietisti, dei fisioterapisti, dei logopedisti, degli igienisti dentali, dei tecnici ortopedici e di tante altre categorie di professionisti sanitari. Entrano, inoltre, nel modello precompilato le spese sanitarie per le prestazioni erogate dalle strutture sanitarie militari. Si fanno spazio in dichiarazione anche i contributi previdenziali versati all'Inps con lo strumento del "Libretto famiglia". Un'altra novità della precompilata 2020 è la possibilità per l'erede di utilizzare il 730, oltre che il modello Redditi, per la presentazione della dichiarazione dei redditi per conto del contribuente deceduto. Per l'utilizzo del modello 730 è necessario che la persona deceduta abbia percepito nel 2019 redditi dichiarabili con tale modello (da lavoro dipendente, pensione e alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente).

Decreto Cura Italia e Decreto

Liquidità. Le nuove risposte dell'Agenzia ai quesiti di operatori, professionisti e associazioni

L'acquisto di mascherine per la protezione individuale dà diritto allo sconto del 19% per cento in dichiarazione se si tratta di dispositivi medici con marcatura CE. Lo scontrino o la fattura di acquisto devono indicare il soggetto che sostiene la spesa e la conformità del dispositivo. Inoltre, basta l'estratto conto o la ricevuta per aver diritto allo sconto fiscale sulle donazioni dirette alla Protezione civile su uno dei conti correnti dedicati all'emergenza epidemiologica COVID-19. Sono solo alcune delle precisazioni contenute nella [circolare n. 11/E](#) firmata dal Direttore Ernesto Maria Ruffini, che fornisce ulteriori chiarimenti interpretativi sull'applicazione delle misure fiscali previste dal D.L. n. 18/2020 ([D.L. Cura Italia](#)) e dal D.L. n. 23/2020 ([D.L. Liquidità – in "Finanza & Fisco" n. 7/2020, pag. 593](#)) a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. I quesiti a cui l'Agenzia ha fornito risposta sono stati inviati dalle associazioni di categoria, da professionisti e contribuenti e dalle Direzioni Regionali, e spaziano dalla sospensione dei termini per gli adempimenti fiscali e i procedimenti amministrativi agli effetti degli atti in scadenza sino al *bonus* ai lavoratori dipendenti.

Mascherine: sì alla detrazione, ma attenzione a quelle non conformi

Le spese sostenute per l'acquisto di dispositivi di

protezione individuale, come le mascherine, possono essere detratte nell'ambito delle spese sanitarie della dichiarazione dei redditi (nella misura del 19% della parte che eccede i 129,11 euro), ma occorre verificare che nello scontrino o nella fattura siano indicati il soggetto che sostiene la spesa e la conformità del dispositivo. Per farlo si può controllare che nello scontrino o nella fattura di acquisto del dispositivo sia riportato il codice AD *"spese relative all'acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE"*. In mancanza di questo, è necessario conservare la documentazione dalla quale risulti la marcatura CE per i dispositivi compresi nella *"Banca dati dei dispositivi medici"* pubblicato sul sito del Ministero della Salute, mentre per quelli non compresi nell'elenco dovrà essere conservata anche l'attestazione di conformità alla normativa europea.

Erogazioni liberali alla protezione civile

Le erogazioni liberali in denaro al Dipartimento della Protezione Civile per l'emergenza Covid-19 devono essere effettuate tramite versamento bancario o postale, nonché tramite carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. La detrazione non spetta, quindi, per le erogazioni effettuate in contanti. Per poter usufruire della relativa detrazione è sufficiente che dalle ricevute del versamento bancario o postale o dall'estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata risulti che il versamento sia stato effettuato su uno dei conti correnti dedicati all'emergenza epidemiologica COVID-19. Per quanto riguarda, invece, le erogazioni in denaro al Dipartimento della Protezione Civile, per il tramite piattaforme di *crowdfunding* (nonché quelle eseguite per il tramite degli

enti di cui all'articolo 27 della legge n. 133 del 1999) i contribuenti devono essere in possesso anche della ricevuta del versamento o della ricevuta attestata l'operazione effettuata su piattaforme dalla quale emerga che la donazione è stata versata sui conti correnti bancari dedicati all'emergenza COVID-19.

Le sospensioni varate per adempimenti e procedimenti

La [circolare](#) chiarisce come agiscono le sospensioni previste dai due decreti su alcuni obblighi fiscali. Per esempio, viene chiarito che sono spostati al 30 giugno 2020 **i termini per la presentazione della dichiarazione annuale IVA, del modello TR, della comunicazione della liquidazione periodica IVA (LIPE) del primo trimestre 2020 e dell'“esterometro” del primo trimestre 2020**. Si sposta dal 31 maggio al 30 giugno anche la denuncia annuale da parte degli assicuratori dell'ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati, ai fini del calcolo dell'imposta sulle assicurazioni. Sempre rinvio della scadenza al 30 giugno sia per il controllo periodico del repertorio dei notai che per la dichiarazione di banche e altri enti ai fini dell'imposta sui finanziamenti (articolo 20 D.P.R. n. 601/1973), anche nel caso in cui la dichiarazione stessa sia presentata da un soggetto estero tramite il proprio rappresentante fiscale in Italia. Sospeso infine l'obbligo di denuncia di eventi successivi alla registrazione di un atto (articolo 19 D.P.R. n. 131/1986).

Sì agli accordi di conciliazione a distanza

La circolare conferma che non solo è possibile, ma è opportuno concludere accordi di conciliazione a distanza fuori udienza durante il periodo emergenziale, in modo da evitare contatti fisici e spostamenti e tutelare così la salute di dipendenti e cittadini. In merito possono essere utilizzate le indicazioni sulla gestione a distanza del procedimento di accertamento con adesione già fornite nella circolare n. 6/E del 23 marzo 2020 ([in "Finanza & Fisco" n. 5/2020, pag. 438](#)). Il deposito dell'accordo conciliativo, che può essere effettuato da ciascuna delle parti non oltre l'ultima udienza di trattazione in camera di consiglio o in pubblica udienza, del giudizio di primo o di secondo grado, deve essere effettuato tramite S.I.Gi.T. (Sistema informativo della Giustizia Tributaria).

La sospensione dei termini nei procedimenti di adesione

Nel caso di istanze di accertamento con adesione presentate a seguito della notifica di un avviso di accertamento si applica la **sospensione per l'impugnazione dal 9 marzo al 15 aprile prevista dall'articolo 83 del D.L. Cura Italia, poi estesa fino all'11 maggio dal D.L. Liquidità**. A questa sospensione, precisa la circolare, si sommano la sospensione di 90 giorni prevista nel procedimento di adesione e la sospensione del periodo feriale nel caso in cui il termine del ricorso ricadesse tra il 1° e il 31 agosto. Quindi, ad esempio, per un avviso di accertamento notificato il 21 gennaio scorso, il termine per la conclusione dell'adesione o per la presentazione del ricorso scadrà il 22 settembre 2020.

Gli adempimenti connessi ai misuratori fiscali

Sospesi fino al 30 giugno anche gli adempimenti connessi verificazioni periodiche dei misuratori fiscali la cui scadenza cada dall'8 marzo al 31 maggio. La circolare specifica anche che nel periodo dell'emergenza i controlli di conformità per i nuovi misuratori e registratori telematici che dovrebbero effettuare gli Uffici Territorio delle Direzioni Provinciali potranno essere eseguiti e autocertificati dalle aziende produttrici, con invio dell'autocertificazione via Pec alla Direzione Centrale Tecnologie e Innovazione dell'Agenzia delle entrate. Inoltre, le richieste di rinnovo delle abilitazioni dei fabbricanti e dei laboratori abilitati alle verificazioni periodiche, in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, potranno essere inviate entro i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Fino allo stesso termine resteranno infine valide le autorizzazioni di idoneità delle biglietterie automatizzate e di approvazione dei modelli di misuratori fiscali adattati e di registratori telematici, rilasciate dagli Uffici dell'Agenzia delle entrate, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020.

Altri chiarimenti

La [circolare](#) fornisce anche diversi chiarimenti in merito al riconoscimento del *bonus* ai lavoratori dipendenti che hanno lavorato presso la propria sede nel mese di marzo, in particolare riguardo alle modalità di calcolo del limite reddituale di 40mila euro.

Emergenza Coronavirus, tutte le info nell'area dedicata

Le indicazioni, i chiarimenti e le precisazioni dell'Agenzia sulle misure introdotte dai decreti "Cura Italia" e "Liquidità" sono disponibili all'interno dell'area tematica del sito delle Entrate "Emergenza Coronavirus", in costante aggiornamento. (Così, comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 6 maggio 2020)

[Link al testo della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 11 E del 6 maggio 2020](#), con oggetto:«DECRETO "CURA ITALIA" – Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» – Disposizioni fiscali – Ulteriori chiarimenti e risposte a quesiti – [D.L. 17/03/2020, n. 18 \(cd. Decreto "Cura Italia"\)](#) – [D.L. 08/04/2020, n. 23 \(cd. Decreto "Liquidità Italia"\)](#)»